



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)

GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

**SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO**

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>

**CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM**

**CLASSIFICAZIONE**

**GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**MATERIA: RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO**

**SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO**

N° ricorso: 1171/2011

Provvedimento del 07/09/2005 emesso da Questore di Ravenna

**Oggetto del ricorso: appello avverso sentenza - diniego rinnovo permesso di soggiorno**

Esito: **ACCOGLIE**

Appellante: AAAAA/DDDDD

Appellato: MINISTERO DELL'INTERNO

Appellato: QUESTURA DI RAVENNA

Altre parti T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I

Difensore: Avv. LOVELLI ANNAMARI

Ordinanza cautelare n. 1034 del 04/03/2011

SENTENZA APPELLATA N. 2647 DEL 02/12/2009 – TAR EMILIA ROMAGNA

**Riferimenti normativi citati in sentenza:**

articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998

articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998

articolo 1.- Legalizzazione di lavoro irregolare – DL 195/2002 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” - convertito con modificazioni dalla L. 222/2002

articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – Codice Procedura Penale

articolo 381 – Arresto facoltativo in flagranza - – Codice Procedura Penale

**Giurisprudenza citata in sentenza**

SENTENZA N. 3885 DEL 04/08/2008 – CONSIGLIO DI STATO

SENTENZA N. 78 DEL 18/02/20058 – CORTE COSTITUZIONALE



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani  
 Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)  
 GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
**SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO**  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>  
**TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**  
**ha pronunciato la presente**  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2011, proposto da:  
 AAAAA/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Lovelli, con domicilio eletto presso Annamaria Lovelli in Roma, via della Giuliana, 66;

**contro**

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Ravenna;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 02647/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 02647/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;  
 Viste le memorie difensive;  
 Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e udito per la parte resistente l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il cittadino senegalese AAAAA/DDDDD impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna sede di Bologna, il provvedimento della Questura di Ravenna in data 7 settembre 2005, protocollato Cat.A 12/Imm n. 308/05, con cui era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatogli dalla Questura di Milano in data 25 novembre 2003 per motivi di lavoro subordinato, in esito al procedimento di regolarizzazione del lavoro irregolare di cui al decreto- legge n. 195 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2002 n.222 .

La Questura di Ravenna, a norma dell'articolo 1, n. 8 lettera c) della suddetta legge infatti aveva ritenuto ostativa alla regolarizzazione la condanna subita dal ricorrente con sentenza irrevocabile del 16 febbraio 2004 del Tribunale di Ravenna per i reati previsti e puniti dalla legge del diritto di autore, per i quali il 4 agosto 2002 era stato arrestato dai Carabinieri di Faenza.

Il Tar nel respingere il ricorso richiamava in primis la sentenza 18 febbraio 2005, n. 78, della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'articolo 1 comma 8, lett. a) e c), l. n. 222 del 2002 nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dalla presentazione di una

scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani

denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Sulla base di tale sentenza riteneva che al ricorrente, che al 4 agosto 2002 risultava esclusivamente denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., era stato legittimamente rilasciato il permesso di soggiorno in esito al procedimento di legalizzazione del lavoro irregolare.

Riteneva tuttavia che in sede di esame della richiesta rinnovo di tale permesso il Questore non poteva non tenere nella giusta considerazione la circostanza che a tale denuncia aveva fatto seguito la sentenza di condanna irrevocabile del 16 febbraio 2004, emessa dal Tribunale di Ravenna, sezione staccata di Faenza, e che tale condanna, a norma degli articoli 4 e 5 del d.lvo n. 286 del 1998 costituiva elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

Che pertanto il ricorrente, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, era privo dei requisiti legittimanti l'accoglimento della richiesta e che correttamente il Questore di Ravenna, con il provvedimento impugnato, ancorché erroneamente motivato con riferimento all'esistenza di una condizione ostativa alla regolarizzazione, aveva legittimamente rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell'atto di appello si assume la erroneità della sentenza in quanto adottata in palese violazione delle norme di riferimento con richiesta di annullamento della stessa e del provvedimento impugnato.

L'amministrazione appellata non ha presentato memorie.

2. L'appello merita accoglimento sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria.

Osserva la Sezione che la odierna vicenda contenziosa deve essere esaminata in virtù del principio stabilito dall'articolo 11 delle preleggi sulla base della normativa anteriore alle modifiche di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94.

Prima della modifica normativa posta dalla legge citata, che inseriva uno speciale paragrafo all'articolo 4 co. 3 del T.U. Stranieri, al fine di comminare la sanzione della revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno per tutti indistintamente i richiedenti come conseguenza della commissione del reato di violazione del diritto di autore, il Testo Unico prevedeva, in presenza di tale genere di condanna, la revoca del permesso di soggiorno solo per quei soggetti che svolgevano una attività autonoma. La ratio della disposizione risiedeva nel fatto che tali soggetti si ponevano in posizione diversa rispetto al lavoratore dipendente; poiché tali soggetti esercitavano una attività autonoma, essi rientravano in diretto e costante contatto con la protezione del diritto di autore, il che giustificava un trattamento più rigoroso (Cons. Stato, VI, 4 agosto 2008, n. 3885).

3. Nel caso in esame il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e aveva presentato richiesta di rinnovo a tale titolo.

L'articolo 5 co. 5 TU Stranieri, nel disciplinare il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, stabilisce che esso viene revocato quando vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno in Italia, requisiti individuati dall'articolo 4 co. 3 del T.U..

Sulla base di tale ultimo articolo il permesso di soggiorno viene revocato quando lo straniero sia stato condannato per uno dei reati nello stesso previsti, reati che destano un forte allarme sociale e che aggrediscono beni di primaria importanza quali la vita e il patrimonio, tali per cui deve essere previsto l'arresto in flagranza.

Ora poiché per il reato commesso e per il quale è stato condannato l'appellante non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, bensì quello facoltativo, e poiché la stessa sentenza penale ha riconosciuto le attenuanti generiche con la sospensione condizionale della pena, la quale presuppone la prognosi di non pericolosità dell'imputato, deve inferirsi che la sentenza di condanna abbia rappresentato per l'appellante un caso unico e isolato all'interno di una condotta di vita basata sul lavoro dipendente.

Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare in fattispecie analoga che non si possa equiparare la situazione di chi intenda soggiornare sul territorio nazionale per lo svolgimento di attività, rivelatesi illecite, con la diversa fattispecie di possibile permanenza sul medesimo territorio di chi svolga un lavoro regolare come dipendente, ma si sia reso responsabile del reato di violazione del diritto di autore: è da considerare

infatti, in quest'ultimo caso, la diversa disciplina di immediato riferimento (articolo 5, comma 5 d.lvo n. 286/98 cit.), di modo che la rilevanza della condotta, idonea a giustificare l'immediata espulsione dei lavoratori autonomi, deve essere commisurata innanzitutto alle circostanze, implicanti "ex se" diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori dipendenti e comporta la esclusione di ogni automatismo, dovendosi altresì valutare il carattere abituale o episodico della condotta sanzionata penalmente al fine di considerare se possano risultare condizioni di vita regolari, valutabili anche quali "nuovi elementi" per il rinnovo richiesto (Cons. Stato, VI, 4 agosto 2008, n. 3885 cit.).

4. Il provvedimento impugnato, pur stigmatizzando un automatico motivo di diniego del permesso per la condanna subita, non ha affatto motivato sul giudizio di pericolosità omettendo di svolgere un esame della personalità complessiva del ricorrente, regolarmente presente in Italia dal 2003, e del grado di inserimento sociale, né ha compiuto in particolare una valutazione della condotta del ricorrente, successiva alla condanna riportata, considerando la sua condizione attuale, in specie se caratterizzata dallo stabile possesso di fonti lecite di sostentamento.

5. Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con annullamento ai fini del riesame del provvedimento impugnato nel primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione.

**P.Q.M.**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla l'atto impugnato.**

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 18/07/2011**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani  
 Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)  
**GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO**  
**SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO**  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>  
**ORDINANZA CAUTELARE N. 1034 DEL 04/03/2011**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**  
**ha pronunciato la presente**  
**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2011, proposto da:

AAAAA/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Lovelli, con domicilio eletto presso Annamaria Lovelli in Roma, via della Giuliana, 66;

**contro**

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Ravenna;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 02647/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'articolo 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di elezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Ritenuto necessario un approfondimento nel merito delle questioni prospettate apprezzando, tenuto conto della specificità del caso, il pregiudizio lamentato dall'appellante;

Ritenuto di compensare le spese della attuale fase giudiziale.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1171/2011) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani

Lanfranco Balucani, Consigliere  
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere  
Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
**DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 04/03/2011**  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani  
 Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)  
 GIURISPRUDENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA  
**SENTENZA APPELLATA N. 2647 DEL 02/12/2009 – TAR EMILIA ROMAGNA**  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>  
**CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM**

### **CLASSIFICAZIONE**

**GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO**  
**MATERIA: RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO**

### **SENTENZA APPELLATA N. 2647 DEL 02/12/2009 – TAR EMILIA ROMAGNA**

N° ricorso: 1291/2005

Provvedimento del 07/09/2005 emesso da Questore di Ravenna

**Oggetto del ricorso: diniego rinnovo permesso di soggiorno**

Esito: **RESPINGE**

Ricorrente: AAAAA/DDDDD

Resistente: MINISTERO DEGLI INTERNI

Resistente: QUESTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Altre parti CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III

Altre parti CONSIGLIO STATO SEZ.VI

Ordinanza sospensiva n. 1083 del 02/12/2005

SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDE GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani  
 Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)  
 GIURISPRUDENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA  
**SENTENZA APPELLATA N. 2647 DEL 02/12/2009 – TAR EMILIA ROMAGNA**  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>  
**TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)**  
**ha pronunciato la presente**  
**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2005, proposto da:  
 AAAAA/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Liverani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Basaglia in Bologna, via Irnerio n. 12/2;

**contro**

Questura della Provincia di Ravenna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

Sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2005, proposto da:  
 AAAAA/DDDDD, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Nanetti e Federico Fischer, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, p.zza Calderini n. 1;

**contro**

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

**per l'annullamento**

previa sospensione dell'efficacia,  
 del provvedimento del 7 settembre 2005, notificato il 16 settembre 2005, prot. Cat. A 12/Imm. nr. 308/05 con cui il Questore di Ravenna ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 25 novembre 2003 per motivi di lavoro subordinato;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti in entrambi i ricorsi gli atti di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. – Con identici ricorsi, il 1291 del 2005 notificato all'Avvocatura dello Stato e il 1318 del 2005 notificato al Ministero dell'Interno e al Questore di Ravenna presso l'Avvocatura dello Stato, il cittadino senegalese ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Ravenna in data 7 settembre 2005 protocollato Cat.A 12/Imm n. 308/05, con cui si è rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatogli dalla Questura di Milano in data 25 novembre 2003 per motivi di lavoro subordinato, in esito al procedimento di



scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani

regolarizzazione del lavoro irregolare di cui al d.l. n. 195 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 222 del 2002.

La Questura di Ravenna, invero, a norma dell'articolo 1, n. 8 lettera c) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 ha ritenuto ostativa alla regolarizzazione la condanna subita dal ricorrente - con altre generalità ( data di nascita) - con sentenza irrevocabile dal 16 febbraio 2004 del Tribunale di Ravenna per i reati previsti e puniti dalla legge del diritto di autore, per i quali il 4 agosto 2002 era stato arrestato dai Carabinieri di Faenza.

2. - A sostegno del gravame, con l'unico articolato motivo si deduce la violazione di legge, il difetto di istruttoria, l'insussistenza di condizione ostativa alla permanenza in Italia del ricorrente.

3. - In entrambi i ricorsi si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimete contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione dei ricorsi.

4. - Con ordinanza 1 dicembre 2005 n. 1083 il Tribunale rilevando che si tratta di ricorsi identici e che l'Avvocatura dello Stato si è costituita in entrambi, riuniva i ricorsi ai soli fini cautelari e non ravvisando il fumus respingeva l'istanza.

Tale decisione era confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 11 aprile 2006 n. 1822.

5. - All'udienza del 22 ottobre 2009, fissata per la discussione, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

6. - Il Collegio deve preliminarmente confermare la riunione già disposta in sede cautelare.

Ciò premesso in ordine alla legittimità dell'impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno il Collegio deve innanzitutto precisare quanto segue:

a) a seguito della pubblicazione della sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'articolo 1 comma 8, lett. a) e c), l. n. 222 del 2002 nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza è illegittimo il rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare di un extracomunitario, ai sensi della predetta normativa, motivato con riferimento a una denuncia per un reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli articoli 380 e 381 c.p.p.;

b) al ricorrente che al 4 agosto 2002 risultava esclusivamente denunciato per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., dunque, è stato legittimamente rilasciato il permesso di soggiorno in esito al procedimento di legalizzazione del lavoro irregolare;

c) in sede di esame della richiesta rinnovo di tale permesso, invece, il Questore non poteva non tenere nella giusta considerazione la circostanza che a tale denuncia ha fatto seguito la sentenza di condanna irrevocabile dal 16 febbraio 2004, emessa dal Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza;

d) tale condanna, a norma degli articoli 4 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998 costituisce elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

e) è, pertanto, pacifico che il ricorrente al momento del rinnovo del permesso di soggiorno era privo dei requisiti legittimanti l'accoglimento della richiesta.

6.1 - In considerazione di ciò il Questore di Ravenna con il provvedimento impugnato, ancorchè erroneamente motivato con riferimento all'esistenza di una condizione ostativa alla regolarizzazione, ha legittimamente rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

7. - I ricorsi riuniti vanno pertanto respinti.

Peraltro, in considerazione dell'epoca di proposizione dei ricorsi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

**P.Q.M.**

scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.**

**Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.**

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 02/12/2009**

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**  
 A cura di Maurizio Buzzani  
 Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)  
 GIURISPRUDENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA  
**SENTENZA APPELLATA N. 2647 DEL 02/12/2009 – TAR EMILIA ROMAGNA**  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>  
**ORDINANZA SOSPENSIVA N. 1083 DEL 02/12/2005**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I**

nelle persone dei Signori:  
 BARTOLOMEO PERRICONE Presidente  
 GIANCARLO MOZZARELLI Cons.  
 BRUNO LELLI Cons. , relatore

**ha pronunciato la seguente  
 ORDINANZA  
 nella Camera di Consiglio del 01 Dicembre 2005**

Visto il ricorso 1291/2005 proposto da:  
 AAAAA/DDDDD

rappresentato e difeso da: NANETTI AVV. RITA FISCHER AVV. FEDERICO  
 con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA CALDERINI N. 1  
 presso FISCHER AVV. FEDERICO

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA  
 Rappresentata e difesa +AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA  
 Via Guido Reni 3 presso la sua sede

MINISTERO DEGLI INTERNI  
 Rappresentata e difesa AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA  
 Via Guido Reni 3 presso la sua sede

Visto il ricorso 1318/2005 da:  
 AAAAA/DDDDD

rappresentato e difeso da:  
 NANETTI AVV. RITA FISCHER AVV. FEDERICO con domicilio eletto in BOLOGNA  
 P.ZZA CALDERINI N. 1 presso FISCHER AVV. FEDERICO

**contro**

MINISTRO DELL'INTERNO  
 Rappresentata e difesa AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA  
 Via Guido Reni 3 presso la sua sede

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA  
 Rappresentata e difesa AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA  
 Via Guido Reni 3 presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del 7 settembre 2005 (notificato il 16 settembre 2005), protocollato Cat. A 12/Imm nr.308/05 con cui il Questore di Ravenna rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 25.11.2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

QUESTURA DI RAVENNA MINISTERO INTERNO

Udito il relatore Cons. BRUNO LELLI

Uditi, alla Camera di Consiglio del.1 dicembre 2005., gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che i ricorsi di cui sopra sono identici e che l'Avvocatura dello Stato, si è costituita in entrambi; che pertanto i ricorsi debbono essere riuniti ai soli fini cautelari ;

Considerato che ad una prima sommaria deliberazione non si ravvisano nei ricorsi profili che possano condurre a un loro accoglimento tenuto conto dell'esistenza di condanna anteriore alla regolarizzazione;

**P.Q.M.**

**RESPINGE le suindicate domande incidentali di sospensione.**

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 01 Dicembre 2005

f.to Presidente . Bartolomeo Perricone

f.to Cons. rel. est. Bruno Lelli

Depositata in Segreteria in data 1 dicembre 2005

Bologna li 1 dicembre 2005

Il Segretario

f.to Donatella Perrone



**FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI**  
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>  
 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto



**SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M**

A cura di Maurizio Buzzani

Redazione: [forumcittadinimondo@libero.it](mailto:forumcittadinimondo@libero.it)

GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

**SENTENZA N. 4352 DEL 18/07/2011 – CONSIGLIO DI STATO**

La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22015#22015>

**RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA**

**articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello Stato – Dlgs 286/1998**

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1)

**articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998**

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. (2)

**articolo 1.- Legalizzazione di lavoro irregolare – DL 195/2002 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” - convertito con modificazioni dalla L. 222/2002**

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189,;
- b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

#### **articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – Codice Procedura Penale**

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; (1)

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (9)

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3)

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (10); g)

delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; (6)

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (7);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416bis del codice penale (;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

### **articolo 381 – Arresto facoltativo in flagranza - – Codice Procedura Penale**

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (1):

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (2);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale; (7)

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; (3)

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. (4)

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; (6)

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale. (6)

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (5).